



Equitalia

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Prot. 2017/ 2625

DISPOSIZIONE N. 1 DELL' 11/01/2017

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature RX delle società del Gruppo Equitalia relativamente alle sedi di Bari, Firenze, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Padova - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

Il Gruppo Equitalia dispone di apparecchiature RX per il controllo di sicurezza della corrispondenza presso le sedi di Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Cagliari e Bari. L'utilizzo di tali apparecchiature impone l'obbligo di manutenzione delle stesse per assicurarne il corretto e costante funzionamento. L'attuale contratto di manutenzione scadrà il 25 febbraio 2017.

A tal fine, le strutture interessate (UO Pianificazione Acquisti e Monitoraggio contratti e UO Sicurezza e rischi esterni) hanno avviato una consultazione preliminare di mercato (in base all'art. 66, co. 1, del D.Lgs 50/2016) diretta a conoscere i potenziali operatori in grado di fornire il servizio di manutenzione delle apparecchiature sopradescritte.

Tale indagine è stata avviata tramite la pubblicazione sul sito internet di Equitalia di un apposito questionario per un periodo di 20 giorni, con l'indicazione delle apparecchiature oggetto di manutenzione, rivolto a tutti i potenziali operatori in grado di eseguire il servizio di manutenzione in questione.

A tale questionario ha dato riscontro unicamente la Gilardoni S.p.a.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

I servizi oggetto di affidamento non rientrano nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali vige l'obbligo per le società del Gruppo Equitalia - ai sensi dell'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016") ed ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 - di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori.



Nel caso specifico, inoltre, come attestato dalle competenti funzioni aziendali nella Richiesta di Acquisto n. 2016/0613, i servizi oggetto di affidamento non sono acquisibili attraverso gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip S.p.A., attesa l'indisponibilità di convenzioni e/o accordi quadro, nonché attesa l'assenza dei servizi stessi all'interno della vetrina del MEPA.

Sulla base di quanto indicato nella nota prot. 2016/97906 del 1° dicembre 2016, allegata alla sopra citata RdA, la UO Pianificazione Acquisti e Monitoraggio contratti ha strutturato un questionario per una consultazione preliminare di mercato (in base all'art. 66, comma 1, del D.lgs. 50/2016), pubblicato sul sito internet del Gruppo Equitalia per 20 giorni. In considerazione dei molteplici ambiti territoriali interessati, delle specifiche tecniche richieste agli operatori interessati e delle peculiarità che attualmente presentano le apparecchiature di proprietà di Equitalia, a tale questionario ha risposto un solo operatore, la Gilardoni S.p.a.. Quest'ultima, oltre ad essere la produttrice delle apparecchiature interessate dal servizio di manutenzione, ha rappresentato che effettua il servizio di manutenzione sull'intero territorio nazionale, che può implementare il servizio con attrezzature specifiche (rilevatori di esplosivo o noleggiare apparecchiature di scansione) e che ha maturato un fatturato annuo relativo ai servizi analoghi a quelli di interesse di oltre 6 milioni di euro.

In considerazione di quanto finora rilevato, attesi gli esiti dell'indagine all'uopo espletata nonché la circostanza che la Gilardoni è il produttore unico e esclusivo dei macchinari interessati dal servizio di manutenzione, come attestato dal RUP, sussistono i presupposti per il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per unicità dell'operatore economico individuato nella società Gilardoni S.p.a.

Invero, la disposizione sopracitata prevede espressamente che "le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: .. b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato ...". La struttura richiedente ha verificato che sussistono le ragioni di natura tecnica che rendono necessario rivolgersi ad un unico operatore.

Inoltre, si evidenzia che tale procedura può espletarsi senza un ulteriore indagine di mercato in quanto la citata consultazione preliminare di mercato è stata effettuata nelle stesse forme previste per l'indagine di mercato, conformemente a quanto prescritto dall'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e in ossequio a quanto disposto dal Parere Consiglio di Stato -



Commissione speciale del 3 novembre 2016, n. 2284 e dall'Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016.

La procedura sarà finalizzata ad acquisire i servizi di cui in oggetto per una durata pari a trentasei mesi.

Gli attuali contratti di manutenzione sono del tipo "tutto incluso" e prevedono una spesa annuale del valore pari a € 38.628,22.

Il corrispettivo a base della procedura è stato determinato in seguito ad un confronto tecnico preliminare con l'operatore in questione, all'esito del quale è emerso che il costo medio delle manutenzioni annue "tutto incluso" – in cui sono ricompresi anche le componenti di ricambio - per le apparecchiature interessate dal servizio è stimato in un importo massimo di € 6.400,00, iva esclusa, per macchina; il suddetto importo massimo annuo, moltiplicato per le sette macchine di proprietà del Gruppo, è pari a € 44.800,00, con un incremento del 14% circa rispetto ai prezzi degli attuali contratti dovuto all'usura delle parti consumabili dei macchinari.

Il valore triennale dell'affidamento è quindi pari ad € 134.400,00, iva esclusa. Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero.

In considerazione dell'unicità tecnica del Fornitore, l'appalto non è suddivisibile in lotti. Non si ritiene necessario richiedere alcun requisito di partecipazione di natura economico finanziaria e tecnico in ragione dell'unicità del fornitore. Quest'ultimo dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016.

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura avente caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono stabilite dal mercato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016

**il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica
giusta procura speciale dell'Amministratore Delegato del 1 luglio 2016,
Rep. n. 41.716 - Racc. n. 23.538 per atti del Notaio Marco De Luca**

DISPONE

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento alla Gilardoni S.p.a. del servizio di manutenzione delle apparecchiature RX delle società del Gruppo Equitalia relativamente alle sedi di Bari, Firenze, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Padova.



A tal riguardo, stabilisce che:

- A)** l'importo complessivo a base di gara è di Euro 134.400,00 (centotrentaquattromilaquattrocento/00), IVA esclusa;
- B)** gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a Euro zero;
- C)** l'affidamento avrà durata triennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto;
- D)** il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, attraverso il massimo ribasso sul prezzo posto a base della procedura che l'operatore economico dovrà indicare;
- E)** il Contratto verrà sottoscritto, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- F)** il Responsabile della U.O. Procedure di gara è delegato alla sottoscrizione e all'inoltro delle istanze di verifica presso le autorità competenti in merito al possesso dei requisiti generali ex lege previsti ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- G)** il Responsabile del procedimento è Marco Proietti;
- H)** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Valerio Saccucci.

Renato Scognamiglio
(Firmato digitalmente)